CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0006848 - Uscita - 26/10/2026 - 13:54

deliberazione n. 185/2026/PRSE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario (*relatore*)
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di San Marco in Lamis (FG), relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024;

udito il relatore dott.ssa Maria Rosaria Pedaci nella camera di consiglio dell'22 ottobre 2026, convocata con ordinanza n. 27/2026.

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di San Marco in Lamis fa parte del territorio della Provincia di Foggia; la popolazione residente rilevata all'01.01.2025 è di 12.205 abitanti (dato ISTAT).

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000185 - 26/10/2026 - 13:14

2. A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione 2021, 2022, 2023 e 2024, trasmessi dall'organo di revisione del Comune di San Marco in Lamis (FG) a questa Sezione regionale di controllo e le relazioni sui rendiconti 2021-2024 ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazioni n. 7 del 12.04.2021, n. 10 dell'08.07.2022, n. 8 del 16.05.2023, n. 8 del 23.04.2024 e n. 8 del 27.02.2025 è stata avviata, nei confronti del Comune di San Marco in Lamis , un'attività istruttoria, finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria.

3. L'Amministrazione comunale ha fornito riscontro tramite portale *ConTe*, con note del 19.12.2025, del 22.12.2025, 04.05.2026, 02.09.2026, 15.09.2026 oltre ad una serie di allegati.

Considerato in

DIRITTO

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7, della legge 5.6.2003, n. 131 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»), ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Successivamente, in punto di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. 23.12.2005, n. 266 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006*») ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della l. n. 266/2005). Le richiamate disposizioni hanno pertanto esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica,

configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale.

Infine, l'art. 148-*bis* del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 («*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10.10.2012, n. 174 («*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213), ha rafforzato i controlli attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

La Corte costituzionale (*ex multis* Sentenze nn. 39-40/2014 e n. 60/2013) ha chiarito che il suddetto controllo – ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa – è «[…] *finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea* (ex *plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di*

finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)» (sentenze n. 39 del 2014 e n. 115 del 2020).

Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex* art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, la natura del controllo intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di deficitarietà o squilibrio potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è chiamato a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi correttivi per addivenire al loro superamento.

Ciò posto, la Sezione, preso atto delle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione comunale, formula le seguenti considerazioni precisando, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. **Procedura di dissesto finanziario ex art. 244 e ss. del TUEL, deliberazione consiliare n.48 del 20.07.2015**

Il comune di San Marco in Lamis, con la deliberazione consiliare n.48 del 20 luglio 2015, dichiarava lo stato di dissesto e con successivo D.P.R. del 2 ottobre 2015 veniva nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune.

In data 6 aprile 2022, verbale n.10, l'OSL approvava la chiusura della procedura di dissesto ed il rendiconto della gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 256, comma 11 del TUEL. Le risultanze della gestione attestavano quanto segue:

- Totale massa attiva dell'Ente (+) €12.247.960,83
- Totale delle spese per la gestione della liquidazione (-) € 569.937,90

Massa attiva residua €11.678.022,93

- Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione (-) €6.077.465,68

Differenza positiva € 5.600.557,25

Con riguardo alle giacenze di cassa, sempre in sede di chiusura della procedura, l'OSL richiamava la sua precedente deliberazione n. 8 del 31.03.2022 con la quale provvedeva a trasferire la liquidità per l'importo di € 5.620.519,69, alla gestione ordinaria del Comune, secondo le seguenti destinazioni:

- € 581.939,00, per il pagamento di debiti per il quali i creditori non avevano accettato la transazione proposta (ai sensi dell'art. 258, comma 4 del TUEL);
- € 996.673,87, destinati alle passività potenziali per liti pendenti;
- € 1.670.301,42, derivante dall'anticipazione concessa, ai sensi dell'art.14 del d.l. n.113/2016, che potrà essere utilizzata dall'Ente esclusivamente al fine del pagamento degli eventuali residui debiti non liquidati dall'OSL;
- € 2.364.573,63, per le eventuali proposte transattive non accettate relative alle gestioni vincolate;
- € 2.110,94, per il lavoro straordinario al personale di supporto OSL;
- € 4.894,64 IVA inclusa, in favore della società informatica per la gestione contabilità finanziaria OSL;
- € 26,19, per l'imposta di bollo per la chiusura conto bancario.

In sede istruttoria si chiedeva all'Ente relazionare dettagliatamente dell'utilizzo delle somme sopra indicate nel rispetto delle priorità assegnate dall'OSL.

L'Ente, nella nota del 19.12.2025 e successive, relazionava sull'impiego delle risorse assegnate secondo le indicazioni dell'OSL.

Con riferimento alla somma di euro € 581.939,00, stanziata per far fronte alle pretese dei creditori che non avevano accettato la proposta transattiva formulata dall'OSL, l'ente dichiara di aver utilizzato € 341.463,66 per il pagamento di quei debiti pregressi appartenenti al dissesto finanziario.

La somma di € 996.673,87 (accantonamento per passività potenziali) risulta utilizzata come segue:

a) € 29.844,98 per il pagamento dell'Avv.

b) € 5.108,36per il pagamento dell'Avv. S.;

c) € 78.241,00 per il pagamento in favore degli eredi M.F.;

d) € 1.799,94 per il pagamento nei confronti di N.L;

e) € 3.120,00 per il pagamento nei confronti dell'Avv. P.V.

L'Ente ha utilizzato parte dell'accantonamento di € 1.670.301,42, per il pagamento di debiti pregressi e riconducibili a: a) creditori che hanno ritenuto non opportuno insinuarsi alla massa passiva del dissesto; b) debiti da Sentenze successive alla chiusura del dissesto finanziario dell'Ente; c) debiti non ammessi alla massa passiva della liquidazione, in particolare debiti per spese legali; d) debiti al 31.12.2014 emersi dopo la chiusura delle attività dell'OSL. appartenenti al dissesto finanziario per un importo complessivo pari ad € 886.550,37.

Mentre, per la somma relativa alle gestioni vincolate, € 2.364.573,63, l'Ente ne ha così descritto l'impiego:

a) € 131.725,00 per il rimborso del fondo di rotazione alla Regione Puglia;

b) la somma di € 168.411,33 accantonata dall'OSL per il pagamento del debito pregresso nei confronti di AGEA, è stata portata in compensazione dalla stessa AGEA, che con nota prot. 002176 del 31.01.2024, comunicava di aver recuperato il credito per compensazione automatica con domande di pagamento avanzate dall'ente e relative al biennio 2017/2019.

c) la residuale somma € 2.064.437,29, vincolata al finanziamento dei piani sociali di zona pregressi (deliberazione OSL n. 4/2021) risultava utilizzata sin dal mese di aprile dell'anno 2022 (chiusura delle operazioni da parte dell'OSL) per il finanziamento degli interventi sociali programmati con il vigente piano sociale di zona per un importo complessivo di € 1.404.515,86.

L'Ente, inoltre, come acquisito dalla documentazione allegata in sede istruttoria, nel corso dell'esercizio 2022, aveva provveduto alla restituzione del mutuo ai sensi dell'articolo 258 co. 7 del TUEL; al pagamento del lavoro straordinario ed al pagamento della società di software alla chiusura del conto bancario.

1.2 Fondo cassa vincolato (deliberazione OSL n.8 del 31.03.2022)

I fondi trasferiti dall'OSL alla gestione ordinaria del Comune di San Marco in Lamis in sede di chiusura del dissesto (€ 5.620.519,69) hanno trovato il corrispondente vincolo nel fondo cassa dell'Ente**.**

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi dimostrativo delle risorse vincolate assegnate ed utilizzate al 31 dicembre 2024 e 2025:

Prospetto di dettaglio – utilizzo trasferimenti OSL

Deliberazione OSL n.8/2022 Assegnazione vincoli	Cassa vincolata (A)	Somme utilizzate al 31/12/2024 (B)	Somme da utilizzare (A) - (B)	Cassa vincolata al 31/12/2024 '(C)	Somme utilizzate nel 2025 (D)	Somme da utilizzare (C) - (D)	Cassa vincolata al 31/12/2025
Art 258 co. 4 TUEL	581.939,00	333.314,86	248.624,14	270.545,82	7.906,01	240.718,13	270.545,82
Passività diverse	996.673,87	165.678,76	830.995,11	918.432,87		830.995,11	918.432,87
Debiti residui di competenza OSL	1.670.301,42	960.619,82	709.681,60	631.257,23	63.747,64	645.933,96	560.032,18
Ripristino vincoli finanziari	2.364.573,63	1.404.515,86	960.057,77	960.057,77		960.057,77	960.057,77
Ufficio supporto OSL	2.110,94	2.110,94	-	-		-	
Debiti vs Halley informatica	4.894,64	4.894,64	-	-		-	
Imposta di bollo art 258 co. 7 TUEL	26,19	26,19	-	-		-	
Totale	**5.620.519,69**	2.871.161,07	**2.749.358,62**	**2.780.293,69**	71.653,65	**2.677.704,97**	**2.709.068,64**
Art. 258 co. 7 TUEL	**1.656.594,04**	**1.656.594,04**					

Fonte: Elab. Sez. Reg. di Controllo su dati Comune, valori in €

Come risulta dalla tabella, considerando l'assegnazione iniziale pari € 5.620.519,69, al 31 dicembre 2024, l'Ente aveva speso per le finalità assegnate dall'OSL la somma di € 2.871.161,07.

Durante l'esercizio 2025 ha pagato ulteriori debiti per € 71.653,65 ed al 31 dicembre 2025, l'esposizione residuale è pari a € 2.677.875,92. Tali somme sono vincolate nello specifico al pagamento dei debitori che non hanno accettato le transazioni (ex art. 258 comma 4, TUEL) per circa 241 mila euro, a passività diverse per circa 830 mila euro, ai debiti residui per 646 mila euro e circa 960 mila euro rappresentano le assegnazioni per il fondo sociale di zona.

Si evidenzia che le somme ancora da spendere (sia nel 2024 che nel 2025) non trovano piena corrispondenza con il vincolo apposto al fondo cassa e nello specifico, al 31 dicembre di entrambi gli anni le somme da spendere ammontano a € 2.677.704,97 mentre le risultanze di cassa riportano un vincolo pari a € 2.709.068,64 (differenza di circa 31 mila euro).

L'Ente ha chiarito che tale discrasia è da ricondursi alla circostanza che alcuni debiti sono stati pagati utilizzando risorse libere invece di quelle vincolate.

Osservazioni della Sezione

Dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, si evince che l'Ente sta proseguendo a smaltire la massa passiva proveniente dal dissesto chiuso nell'esercizio 2022, seppure ad oggi risulta estinta solo il 50% dell'esposizione debitoria (somme ancora da spendere pari ad € 2.677.875,92 sul totale assegnato di € 5.620.519,69).

I dati aggiornati al 2025 evidenziano che nel corso dell'anno sono stati pagati solo circa 67 mila euro dei debiti pregressi, il ritardo nello smaltimento è dovuto alla circostanza, come attestato dall'Ente, che le somme più significative restano ancora accantonate per la risoluzione di due contenziosi rilevanti (*Fondazione P.M. e ARCA Capitanata*).

La Sezione sollecita l'Ente ad attivare idonee iniziative al fine di recuperare le somme liquidate per i crediti che l'OSL non ha incluso nella massa passiva del dissesto e che, almeno in parte, sono stati pagati.

La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina, infatti come già detto, l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura (cfr. Corte Cost., sent. n. 269/1998; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2008, n. 2095) e, conseguentemente, i creditori possono ottenere dall'Ente tornato *in bonis* la soddisfazione delle proprie ragioni.

L'Ente, a tal proposito, ha adottato in data 31.03.2022 il provvedimento ai sensi dell'art. 257, comma 2 del TUEL, individuando, quindi, i responsabili dei crediti non riconosciuti dall'Osl nei cui confronti potrà essere azionata idonea azione di rivalsa o, sussistendone ancora i presupposti, effettuando apposita denuncia alla procura erariale.

Infine, dagli atti acquisiti è emerso che alcune somme trasferite dall'OSL e soggette ai vincoli di destinazione sono state utilizzate per finanziare spese non riconducibili al dissesto in quanto non derivanti da atti o fatti intervenuti

prima del 31 dicembre antecedente alla dichiarazione. In particolare, ci si riferisce ad alcune spese ritenute accessorie a debiti legittimamente onorati e risalenti ad epoche antecedenti al 31 dicembre 2014 (ad esempio l'incarico ad un notaio per un rogito con cui si concludeva una vecchia procedura espropriativa).

La Sezione sollecita l'Ente a proseguire nell'attività di ricostruzione ed eliminazione del debito da dissesto. In particolare, rispetto al primo aspetto si dispone che l'ente ponga particolare attenzione al ripristino delle somme vincolate alla gestione dell'ambito sociale.

2. Approvazione rendiconti della gestione

In sede istruttoria veniva accertata l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 in data 8 giugno 2022, oltre i termini disposti dal legislatore (artt. 151 e 227 del d.lgs. n. 267/2000).

Con la nota istruttoria, è stato chiesto di precisare se, nei periodi di inadempimento, l'Amministrazione comunale avesse effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo al fine di verificare il rispetto dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24.06.2016, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.2016, n. 160).

L'Amministrazione ha riferito che i documenti contabili sono stati trasmessi tempestivamente alla banca dati Bdap e che le uniche assunzioni sono state effettuate successivamente all'approvazione dei rendiconti (due unità vigili urbani a tempo determinato in data 15.06.2022).

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente. Tuttavia, ritiene opportuno evidenziare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione dei documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento centrale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente.

Dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, secondo e terzo comma, della Cost.

circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo. Ulteriori limitazioni per l'ente sono dettate nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000), e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, c. 1 e 3, del TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 c. 7, L. n. 448/2001). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti 23 locali). Da ultimo, la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell'articolo 227, c. 2-bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del medesimo TUEL.

La Sezione richiama, pertanto, l'Amministrazione comunale a una rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione dei rendiconti degli esercizi successivi.

3. Analisi gestione finanziaria

Analisi del risultato di amministrazione e sua composizione

Si premette, qui di seguito, l'evoluzione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario per gli anni oggetto di istruttoria.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EE FF 2021/2024

Esercizio finanziario		2.021	2.022	2.023	2.024
Fondo cassa al 1 gennaio		11.155.523	12.376.147	18.619.376	17.955.234
Riscossioni	(+)	14.270.006	25.914.379	23.212.467	24.785.993
Pagamenti	(-)	13.049.382	19.671.150	23.876.609	27.656.513
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	**12.376.147**	18.619.376	17.955.234	15.084.714
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	12.376.147	18.619.376	17.955.234	15.084.714
Residui attivi	(+)	10.856.541	6.971.472	9.775.758	10.436.832
Residui passivi	(-)	10.105.049	14.011.392	15.026.036	15.350.575
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	1.176.021	1.340.795	595.610	283.399
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	3.862.026	2.862.477	3.206.983	1.748.861
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	**(=)**	**8.089.592**	**7.376.183,18**	**8.902.363**	**8.138.711**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		2.024.588,24	1.594.929	1.799.181	1.728.792
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive		2.851.459,06	2.749.630	2.645.567	2.551.023
Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso		125.117,68	1.013.374	1.105.124	1.197.528
Altri accantonamenti		279.654,20	510.829	728.063	973.544
Totale parte accantonata		5.280.819	5.868.762	6.277.934	6.450.887
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.250.054,70	1.164.115	2.195.625	1.751.293
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.589.079,65	4.095.190	3.720.374	2.709.909
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		37.212,45	37.212	37.212	37.212
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		106.992,74	106.993	106.993	68.697
Altri vincoli					
Totale parte vincolata		6.983.339,54	5.403.510	6.060.204	4.567.111
Totale parte destinata agli investimenti					
Totale parte disponibile		**-4.174.566,54**	**-3.896.088,75**	**-3.435.774,83**	**-2.879.287,77**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (dati BDAP) - valori in euro

a) Evoluzione del risultato di amministrazione

Gli esercizi in esame chiudono con una parte disponibile di segno negativo. Il disavanzo, come emerso dalla ricostruzione fornita in sede di istruttoria, è riconducibile al disavanzo da riaccertamento straordinario; al disavanzo da variazione delle modalità di calcolo del FCDE (in forza del passaggio dalla modalità di calcolo semplificata a quella ordinaria, obbligatoria a far data dal 2019); al disavanzo emergente a seguito dello scorporo del FAL dal FCDE (sempre a far data dal 2019).

Si osserva che ciò ha inciso sul superamento del relativo parametro di deficitarietà (indicatore 12.4, sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%) per tutti gli esercizi oggetto di istruttoria.

a.1) Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

Con deliberazione di Giunta n.86 del 25.05.2025, il Comune di San Marco in Lamis ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011 e ha rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, accertando un disavanzo ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 pari ad € 2.289.588,23.

Con successiva deliberazione n.67 del 29.12.2015, il Consiglio comunale definiva le modalità di recupero in quote annuali costanti dell'importo di € 76.319,60 da applicare agli esercizi 2015-2044.

L'Ente ha dichiarato di essersi avvalso della normativa del d.l. n.78/2015 art. 2 comma 6 facendo confluire nel corso delle annualità 2016-2018 il fondo FAL nel FCDE. A seguito, poi, della dichiarata incostituzionalità della norma, in sede di approvazione del rendiconto 2019, secondo le indicazioni dell'art. 39-ter del d.l. n.62/2019, l'Ente ha ricostituito tra gli accantonamenti dell'esercizio il FAL per il valore del debito per l'anticipazione da restituire come risultante dal piano di ammortamento dell'istituto finanziatore.

In sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, con la deliberazione consiliare n.6/2020, l'Ente rideterminava il valore del suddetto disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e di conseguenza della quota annuale da recuperare.

In quella sede, l'Ente, infatti, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.4/2020, iscriveva il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per l'importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019 (*cfr. art.39-ter del d.l. n.162/2019*).

Nella ricostituzione di tale fondo, l'Ente teneva conto: «*oltre che per le anticipazioni utilizzate per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità anche per*

le anticipazioni ottenute nell'anno 2013 con il d.l. n.33/2013 che non risulta essere state mai accantonate nel risultato di amministrazione come si evince dagli atti di approvazione del rendiconto per l'esercizi finanziario 2013» (cfr. d.c.c. n.6/2020).

L'iscrizione dell'effettivo debito per anticipazione del fondo di liquidità non andava solo ad incidere sul risultato di amministrazione dell'e.f. 2019 ma in modo "retroattivo" anche sul risultato dell'esercizio 2015. L'Ente, infatti, ricalcolava il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui tenendo conto, tra gli accantonamenti, del FAL non precedentemente contabilizzato. Pertanto il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui presentava un ammontare pari ad euro€ 3.609.655,51.

Considerate, poi le quote del disavanzo già ripianato negli esercizi 2015/2019, rideterminava il disavanzo ancora da ripianare in € 3.493.299,91 e la quota annuale da ripianare sino all'esercizio 2044 veniva, quindi, quantificata in € 139.731,90 (pari a 3.493.299,91 diviso n. 24 annualità residuali 2020-2044).

In sede di approfondimento istruttorio, sui profili giuridici che avevano indotto il Comune ad operare tali rettifiche, l'Ente, con la nota del 04.05.2026, riferiva di avere interpretato la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 in tal senso: «*Con la Sentenza sopra richiamata, la Corte costituzionale affronta in modo esplicito anche la questione degli effetti della sentenza di accoglimento sulle gestioni già chiuse; questione di rilevanza generale per quegli enti locali che, negli esercizi precedenti, hanno applicato alla definizione dei propri disavanzi le norme ora dichiarate incostituzionali. In quanto pronuncia di accoglimento, infatti, la sentenza n. 4 del 2020 produce un'immediata efficacia vincolante erga omnes per la definizione del nuovo disavanzo, e possiede anche una portata retroattiva imponendo l'adozione di misure correttive per riallineare il cumulo dei vari deficit alla disciplina che – in passato – sarebbe stata corretto applicare. Si tratta quindi di una retroattività della sentenza di accoglimento articolata e mutevole in dipendenza del singolo esercizio passato, in coerenza con il c.d. carattere dinamico del bilancio, negli ultimi anni ben sottolineato dalla Corte costituzionale. Detto in altri termini, data la naturale dinamica del bilancio, la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e l'extradeficit che ne consegue andrà risanato nei termini di legge, e la legge applicabile al risanamento sarà*

quella che sarebbe stata vigente ad ogni esercizio coinvolto (tempus regit actum). La Corte afferma che «Il sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire "a ciascuno il suo" in termini di responsabilità di gestione, affiancando all'operato del breve periodo la situazione aggiornata degli e□etti delle amministrazioni pregresse. Detti principi risultano adattarsi bene alla situazione contabile del Comune di San Marco in Lamis alla data di adozione della deliberazione di copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario, caratterizzata da pregresse patologie contabili (31/12/2013) che hanno determinato il riconoscimento del dissesto finanziario dell'Ente». Aggiungeva, poi, che «*le dinamiche di ripiano del disavanzo di amministrazione per il periodo considerato (2020/2022) risultano comunque in linea con il disposto dell'articolo 188 TUEL».*

Osservazioni della Sezione

Il Collegio osserva che in sede di rendiconto 2019, l'iscrizione del fondo FAL, in precedenza non contabilizzato, si è tradotto in un maggiore disavanzo a carico dell'esercizio 2019 pari ad € 1.398.532,22, che avrebbe dovuto seguire le regole di ripiano dettate dall'art. 188 TUEL secondo il quale «*il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianto negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura*».

Viceversa, il Comune ha provveduto a rideterminare il disavanzo da riaccertamento dei residui includendo in esso l'accantonamento per il fondo FAL in precedenza non valorizzato. Ha così di fatto spalmato "*questo nuovo disavanzo*" emerso in sede 2019 secondo regole diverse, in più annualità con la diretta conseguenza di aumentare la capacità di spesa in un periodo più lungo.

La rideterminazione del disavanzo da riaccertamento straordinario nonché la modifica della quota annuale di ripiano non appare in linea con la normativa contabile vigente.

La Sezione osserva, tuttavia, che il miglioramento dei risultati di amministrazione registrati negli esercizi successivi 2020/2022 sembrerebbe avere consentito il recupero del maggiore disavanzo da ripristino FAL nel triennio successivo.

Infatti, come riportato nel prospetto seguente, la parte disponibile nel triennio 2020-2021 risulta migliorare in ciascun esercizio e rispettivamente per € 520.115, € 4.348.619 e € 278.488, atteso il disavanzo da recuperare pari a **€** 1.398.532,22.

Andamento risultato di amministrazione ee.ff. 2019-20222

Esercizio finanziario	2.019	2020	2.021	2.022
Totale parte disponibile	**-9.043.300,17**	**-8.523.185,46**	**-4.174.566,54**	**-3.896.088,75**
Recupero DISAVANZO	- 2.272.806	520.115	4.348.619	278.478

Fonte: *Bdpa – valori in euro*

b) Disavanzo di amministrazione e.f. 2019.

In sede di approvazione del rendiconto 2019 (deliberazione consiliare n.6 del 30.06.2020), l'Ente operava diverse rettifiche contabili facendo emergere un maggiore disavanzo riconducibile alle tipologie come di seguito descritte:

Scomposizione del disavanzo dell'esercizio finanziario 2019

Scomposizione disavanzo esercizio finanziario 2019	**Importo**
Totale parte disponibile e.f. 2018	€ 6.770.494,66
Totale parte disponibile e.f. 2019	€ 9.043.300,17
Maggiore disavanzo	-€ 2.272.805,51
di cui	
b.1) Disavanzo per ricostituzione FAL confluito nel FCDE (art. 39 ter del d.l. n.162/2019)	**€ 787.791,74**
b.2) Disavanzo emergente per cambio metodo FCDE (art. 39 quater d.l. n.162/2019)	**€ 86.481,55**
b.3) Disavanzo per il FAL ricevuto nell'anno 2013 e ripristinato nel 2019	**€ 1.398.532,22**

Fonte: Nota di riscontro del 19.12.2025

b.1) Disavanzo per ricostituzione FAL confluito nel FCDE

L'Ente ha dichiarato di essersi avvalso della normativa del d.l. n.78/2015 art. 2 comma 6 facendo confluire nel corso delle annualità 2016-2018 il fondo FAL nel FCDE. A seguito, poi, della dichiarata incostituzionalità della norma, in sede di approvazione del rendiconto 2019, secondo le indicazioni dell'art. 39-

ter del d.l. n.62/2019, l'Ente ha ricostituito tra gli accantonamenti dell'esercizio il FAL per il valore del debito per l'anticipazione da restituire.

La ricostituzione del FAL ha fatto rilevare un maggiore disavanzo di € 787.791,74. L'ente ne ha disposto il ripiano in quote costanti entro massimo 10 anni a partire dal 2021 (deliberazione di consiglio comunale n.36 del 24.08.2021). La consultazione della BDAP ha confermato l'applicazione della quota di disavanzo ai bilanci di previsione negli esercizi 2021-2026.

b.1.1) Contributo ex Decreto ministero dell'interno 10.08.2021

A sostegno del maggior disavanzo dell'esercizi 2019, l'Ente è stato destinatario dell'assegnazione della somma di € 545.665,00 di riparto del fondo istituito ai sensi del decreto legge n.73/2021, art 52 comma 1. Il contributo è stato finalizzato in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.

Come specificato in sede istruttoria, la somma è stata incassata in data 05.10.2022, accertata al titolo secondo tra i trasferimenti correnti ed impegnata nel bilancio di previsione 2021/2023, è stata progressivamente portata in riduzione del disavanzo. Nel rendiconto chiuso al 31.12.2025 la somma residua ammonta a € 349.269,96 che sarà portata in diminuzione del disavanzo nel corrente come specificato dall'Ente.

La Sezione prende atto dei profili contabili applicati dall'Ente, tuttavia richiama le disposizioni di cui all'art. 1quater del d.l. n.73/2021 art. 52 «*A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi*». Sul punto, la nota della Conferenza Stato-Città del 27.07.2021 stabilisce «*che il maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL di cui al precedente comma 1-bis può essere ripianato anche in anticipo, rispetto all'orizzonte temporale di 10 anni previsto dal legislatore, utilizzando il contributo assegnato di cui al comma 1. Poiché il contributo di 660 milioni*

costituisce un unico stanziamento al bilancio di previsione per l'anno 2021, l'iscrizione di tale posta in entrata, per un importo maggiore rispetto alla quota annuale di disavanzo relativa al 2021 stesso, comporta un surplus che, a pareggio e fino alla concorrenza di tale maggior importo, può consentire di anticipare il recupero delle quote annuali afferenti agli esercizi successivi al primo del bilancio pluriennale. Come già anticipato, nel caso in cui fosse necessario applicare al bilancio di previsione il contributo di cui al comma 1 prima del relativo decreto di riparto, è possibile iscrivere il contributo di cui al comma 1 nell'esercizio 2021 per un importo pari al maggiore disavanzo di cui al comma 1-bis delle annualità 2021-2023 e, contestualmente, iscrivere in spesa il recupero di tale maggiore disavanzo, neutralizzando di fatto, per il triennio, gli effetti generati dalla ricostituzione del FAL imposta dal comma 1-bis».

Ciò premesso, l'utilizzo del contributo di cui sopra avrebbe potuto essere utilizzato nel primo esercizio consentendo un miglioramento della parte disponibile già dall'esercizio successivo.

b.2) Disavanzo da cambio metodo FCDE

L'Ente nell'esercizio 2019 ha calcolato il FCDE secondo il metodo ordinario ed ha fatto ricorso alla facoltà prevista dall'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019, a mente del quale: «*al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere*

ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti».

Per il maggiore disavanzo rilevato, pari a € 86.481,55 e l'Ente ha disposto con deliberazione di consiglio n.39 del 10.08.2020 il ripiano in due quote costanti pari a € 43.390,78 negli esercizi 2021 e 2022. La consultazione della BDAP ha confermato l'applicazione della quota di disavanzo ai bilanci di previsione negli esercizi 2021-2026.

b.3) Disavanzo per Fal ricevuto nell'anno 2013 e ripristinato nel 2019

Da ultimo, il disavanzo da ripristino del FAL in precedenza non accantonato e pari a € 1.398.532,22, *cfr. paragrafo a.1).*

c) Disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021

L'esercizio 2021 chiude con il risultato di parte disponibile negativo pari a € - 4.174.566,54, facendo registrare un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente per il valore di € 4.348.619 (parte disponibile e.f. 2020, € – 8.523.185,46).

Il prospetto dimostrativo di scomposizione del risultato di amministrazione evidenzia un netto miglioramento del risultato di amministrazione che da € -1.296.209 del 2020 passa a + € 8.089.592, sia per un saldo di cassa migliore ma anche per maggiori residui attivi (da € 6.448.518 passano a € 10.856.541) e minori residui passivi (da € 12.486.752 a € 10.105.049).

In sede istruttoria si chiedeva di relazionare sui fatti gestionali che hanno interessato l'e.f. 2021 con particolare riguardo ai maggiori residui attivi accertati ed alla riduzione dei residui passivi.

L'Ente, con la nota del 04.05.2026, riferiva che il miglioramento del risultato di amministrazione era da ricondursi principalmente all'acquisizione delle risorse gestite dall'OSL e che la stessa in sede di chiusura del dissesto aveva provveduto a riassegnare al Comune. Tali risorse si sono tradotte in maggiori residui attivi.

Nel dettaglio, come si legge nella nota, dei maggiori residui attivi accertati nell'anno 2021 (€ 4.408.022,48), la somma di € 2.946.512,63 era così distinta: € 581.939,00 riferita alle somme per le transazioni non accettate e per € 2.364.573,63 per le risorse vincolate relative alla gestione del piano di zona. Nel prospetto fornito, l'Ente indicava tutte le deliberazioni OSL di trasferimento, i capitoli di accertamento nonché la data del relativo incasso (13.04.2022).

Con riferimento ai residui passivi, l'Ente ha specificato che nel corso del 2021 aveva provveduto ad una attenta attività di analisi esitata nello stralcio per un importante valore (€ 4.990.162,04) di cui circa 4 milioni riveniente dalla gestione dell'OSL e relativi al piano sociale di zona confluiti nell'avanzo vincolato e la restante parte (circa 1 milione) relativo a residui del titolo I dichiarati insussistenti (di cui circa 153 mila impegnati negli esercizi ante 2014 e la restante parte formatasi nel quinquennio precedente).

Osservazioni della Sezione.

L'attività di risanamento dell'Ente, avviata già a seguito della dichiarazione di dissesto, ha portato un progressivo miglioramento dei risultati di gestione e della parte disponibile, come di seguito riportati:

Andamento risultati di amministrazione ee.ff. 2021-2025

Esercizio finanziario	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Totale parte disponibile	**-4.174.566,54**	**-3.896.088,75**	**-3.435.774,83**	**-2.879.287,77**	**-1.445.830,81**
Recupero DISAVANZO	4.348.619	278.478	460.314	556.487	1.433.457

Fonte: Bdap – valori in euro

Anche l'ultimo rendiconto approvato (esercizio finanziario 2025, deliberazione consiliare n.18 del 28.04.2026), chiude con la parte disponibile pari a – € 1.445.830,81 facendo registrare un miglioramento pari a € 1.433.457,00 rispetto all'esercizio precedente.

Tuttavia, sull'effettivo recupero del disavanzo incide la corretta quantificazione del risultato di amministrazione e di tutte le sue componenti, in particolare la congruità degli accantonamenti quantificati in sede di chiusura, profili trattati nei paragrafi successivi.

La Sezione invita l'Ente a procedere al recupero del disavanzo, articolato nelle diverse tipologie e ciascuno con un diverso orizzonte temporale.

Sul punto rammenta che qualora dalla gestione dovesse emergere un nuovo disavanzo, lo stesso dovrà essere ripianato secondo le indicazioni definite dal principio contabile 9.2.24 secondo cui: «*Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio*».

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto previsto dal successivo 9.2.25 dell'allegato 4/2 nella parte in cui indica i contenuti che deve avere la delibera con cui si adotta un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, specificando che il piano, tra le altre cose, deve indicare la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo (lettera c) con l'individuazione puntuale distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo, nonché deve riportare l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo. Da ultimo, per tale piano è poi previsto che, con periodicità almeno semestrale, il Sindaco trasmetta al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione dello stesso piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

d) ***Fondo pluriennale vincolato (di seguito FPV) ee.ff. 2021-2024.***

In fase istruttoria, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale, oggetto di reimputazione negli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. Per le sole spese in conto capitale, di specificare, altresì, se la relativa reimputazione fosse stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento.

L'ente ha illustrato nella nota di riscontro le modalità di costituzione del fondo ed ha trasmesso gli elenchi delle reimputazioni effettuate a fine esercizio sia per le spese correnti che per quelle in conto capitale, riportando per ciascuna una breve descrizione e la relativa motivazione.

Per la parte corrente, gli impegni si riferiscono a spese per redditi da lavoro dipendente (salario accessorio ed oneri riflessi) e spese per incarichi legali reimputati perché l'obbligazione non è esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferiva (cfr. riaccertamento ordinario, punto 5.4.2 del principio applicato, allegato 4/2).

Per le spese di parte capitale, i prospetti riportano l'elenco dei residui passivi per spese di investimento reimputati all'esercizio immediatamente successivo con attivazione del fondo. Come specificato dall'Ente: «*la reimputazione delle spese in conto capitale avviene sulla base dei SAL approvati dall'ufficio tecnico e non vengono predisposti aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento*».

Osservazioni della Sezione

Si prende atto di quanto riferito, tuttavia si vuole rimarcare l'istituto proprio del fondo pluriennale vincolato introdotto dalla contabilità armonizzata.

Come sottolineato dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, il fondo pluriennale vincolato costituisce «*uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria*» in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

La costruzione di un adeguato cronoprogramma di spesa implica, invero, oltre all'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase e richiede il continuo e costante aggiornamento già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione (Sezione regionale di controllo per

l'Emilia– Romagna, deliberazione n. 63/2024/PRSE). Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile; pertanto, la sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell'opera sia di eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori.

Si raccomanda quindi all'ente di adottare specifiche misure volte a garantire il puntale e scrupoloso rispetto della programmazione dei pagamenti, si raccomanda di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti, potenziando, in tale rilevante attività programmatoria, il raccordo tra il settore lavori pubblici e il settore finanziario.

d) Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE) e.f. 2024

Con riferimento al FCDE, nella nota istruttoria, si chiedeva di trasmettere il prospetto di calcolo in linea con i principi di contabilità armonizzata del fondo nonché copia dell'estratto del conto consuntivo analitico relativo alle entrate dei titoli 1 e 3 (conto del bilancio a PEG 2024). Si chiedeva, altresì, di indicare l'elenco delle entrate escluse dal calcolo e la relativa motivazione.

Nella nota di riscontro, l'Ente provvedeva a trasmettere il foglio di calcolo del fondo e la copia del conto di bilancio a PEG come richiesti. Ha prodotto, altresì, l'elenco delle entrate escluse dal calcolo del fondo, indicando l'importo e le motivazioni dell'esclusione e precisando che: «*l'Ente adotta per la maggior parte delle entrate del titolo I e titolo III il principio di cassa facendo coincidere l'accertato con l'incassato*».

Il prospetto di calcolo allegato alla nota di riscontro riporta i residui oggetto di svalutazione. Per ciascuna tipologia di entrata è riportato l'andamento nell'ultimo quinquennio dei residui e delle relative riscossioni, la media delle riscossioni del quinquennio, i residui finali conservati e la percentuale di svalutazione applicata (calcolata con la media dei rapporti annui) al fine di quantificare l'accantonamento al FCDE.

Dai prospetti di calcolo acquisiti è emerso che i residui che hanno formato oggetto di svalutazione per le entrate di natura tributarie (residui conservati al 31.12.2024 pari ad € 2.068.241,76), sono i seguenti:

- *Cap. 1022 – TOSAP:* residui attivi conservati pari a € 2.664,53 e accantonamento per € 2.307,22;
- *Cap.1025 – Tassa smaltimento rifiuti:* residui attivi conservati pari a € 2.005.819,64 e accantonamento per € 1.736.839,23.

Mentre, le entrate del Titolo 3 (residui conservati al 31.12.2024 pari a 126.465,18)) considerate a fini del fondo svalutazione sono riferite al *Cap. 3064 – Fitti reali diversi,* residui attivi conservati pari a € 2.991,51 e accantonamento per € 2.010,29.

Per l'esercizio 2024 il valore del FCDE, accantonato nel risultato di amministrazione, è pari ad € 1.728.792 a fronte di residui totali del titolo 1 e 3 suscettibili di svalutazione pari ad € 2.194.707, la copertura assicurata dallo stesso ne rappresenta, quindi, circa il 79%.

Osservazioni della Sezione

La disciplina della contabilità armonizzata detta le modalità di determinazione dell'entità minima obbligatoria dell'accantonamento al FCDE.

Sul punto, si rammentano le indicazioni fornite dal legislatore sull'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 3.3.

Il principio contabile in parola stabilisce che non richiedono l'accantonamento al FCDE le seguenti categorie di crediti: a) *i crediti di altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa*.

La Sezione ricorda che la modalità di accertamento *"per cassa"*, trova applicazione nei soli e specifici casi previsti dal legislatore e, al di fuori di tali ipotesi, l'ente è tenuto ad accertare per l'intero importo le entrate per le quali non sia certa la riscossione integrale.

Il principio contabile applicato (§ 3.2. e § 3.3. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) precisa che: «*L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc*».

Come è noto, l'accertamento "per cassa" si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del F.C.D.E. *(cfr. esempio n. 5 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che espressamente sottrae dal calcolo del FCDE i "crediti da altre amministrazioni pubbliche" per definizione sempre solvibili, i "crediti assistiti da fideiussione" in ragione della presenza di un coobbligato e le "entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa").*

Con specifico riferimento alle entrate tributarie (*cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 337/2018*), il punto n. 3.7. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 distingue a seconda che l'entrata sia gestita mediante ruoli ordinari o liste di carico (quale la TARI) ovvero che la relativa riscossione

avvenga per autoliquidazione del contribuente (quali ad esempio l'IMU e TASI).

Nel primo caso (paragrafo 3.7.1) l'entrata è accertata per competenza e imputata contabilmente «*all'esercizio in cui è emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)*». Nel secondo caso (paragrafo 3.7.5, autoliquidazioni) vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (*accertamento per cassa).*

Il successivo paragrafo 3.7.6, per le entrate da "*lotta all'evasione*", accertate "per cassa" quando si riferiscono alle entrate tributarie riscosse "per cassa", «*salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade [...]*».

Il paragrafo 3.7.1, relativo alle entrate ordinariamente gestite mediante ruoli o liste di carico, precisa invece che «*l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità [...]*».

È stato, inoltre, chiarito che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate "per cassa", imputandole alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o comunque entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei

residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011) quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Pertanto, pur sussistendo margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l'ente non incorra in prassi idonee a vanificare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

La facoltà concessa dal principio contabile non deve essere arbitraria né, tantomeno, una scelta di comodo. Al contrario esse deve essere sempre ancorata ad una concreta ed adeguatamente dimostrata prospettiva di un effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE. In mancanza, permane il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Dai dati acquisiti in sede istruttoria si rileva che la valutazione del fondo operata dall'Ente non trova pieno riscontro nella metodologia dettata dai principi contabili seppure la svalutazione copra per circa l'80% il rischio della eventuale mancata riscossione delle entrate in oggetto.

Da un lato, infatti, sono state escluse dalla svalutazione alcuni cespiti del titolo 3 che comunque presentano residui al 31.12.2024, ad esempio le risorse del *Capitolo 30100, Vendita di beni e servizi e proventi derivante dalla gestione dei beni*, residui al 31.12.2024 pari a € 72.439,31.

Mentre, l'accertamento "per cassa" delle entrate al di fuori delle limitate ipotesi previste dalla legge rappresenta una grave irregolarità contabile. Tale prassi, inoltre, consegna il dato relativo al tasso di riscossione non rispondente al vero, che porta a ritenere sussistente, in capo all'ente, una capacità di riscossione superiore a quella reale. Da ultimo, l'omessa contabilizzazione dei residui attivi provenienti da tali voci di entrate inficia il valore del risultato di amministrazione.

L'Ente, quindi, dovrà rigorosamente attenersi ai principi contabili in materia di iscrizione delle entrate e limitare alle sole ipotesi consentite l'accertamento per cassa.

Si osserva che errori nel calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità nonché un valore sottostimato dello stesso si ripercuote sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, in sede di esame dei rendiconti relativi agli esercizi successivi, al fine di verificare la corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati.

La Sezione rammenta da ultimo che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede sempre una "*adeguata illustrazione*" nella nota integrativa del bilancio di previsione. Tale onere non può considerarsi pienamente assolto ove di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

e) ***Fondo per rischi contenzioso ee.ff. 2021 - 2024***

Con nota istruttoria si chiedeva di illustrare le modalità di quantificazione del fondo destinato a coprire gli oneri derivanti dal contenzioso accantonato negli esercizi finanziari 2021-2024 e di riassumere le informazioni in una apposita tabella.

L'Ente ha compilato e restituito i prospetti richiesti che riepilogano le posizioni in essere, il valore delle cause e la stima della spesa in ragione del grado di soccombenza, nonché il relativo importo accantonato.

Nel riscontro, ha specificato che: «*al fine di stimare il fondo contenzioso da accantonare nell'avanzo di amministrazione, con direttiva del Segretario generale n. 4 del 2020 sono state fissate le misure organizzative per il monitoraggio dei procedimenti contenziosi. Detta attività consiste nel richiede al legale incaricato della difesa dell'ente, la valutazione del rischio soccombenza in base al quale accantonare le poste necessarie*».

Mentre, con riferimento ai contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi, dando riscontro al quesito istruttorio, l'Ente riferiva di non avere stipulato alcun contratto assicurativo.

e.1) Fondo contenzioso esercizio 2021.

Per l'esercizio 2021 l'accantonamento al fondo è pari a € 125.117,68. Dal prospetto acquisito si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso pendente di € 205.780,54 il Comune ha operato una stima sulla base del rischio di soccombenza valutato da un minimo del 10% al massimo del 100%. Il calcolo elaborato dall'Ente restituisce un valore di € 124.634,40 (copertura del 61%).

e.2) Fondo contenzioso esercizio 2022.

Per l'esercizio 2022 l'accantonamento al fondo è pari a € 1.013.374. Dal prospetto acquisito si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso pendente pari a € 2.905.248,27, il Comune ha operato una stima base del rischio di soccombenza valutato da un minimo del 10% al massimo del 100%. Il calcolo restituisce un valore pari a € 981.509,44 (copertura del 34%).

L'Ente, nel costituire il fondo in questo esercizio, ha tenuto conto delle posizioni che l'OSL, con deliberazione n.10/2022, aveva segnalato come ancora pendenti in sede di chiusura della procedura di dissesto.

e.3) Fondo contenzioso esercizio 2023.

Per l'esercizio 2023 l'accantonamento al fondo è pari a € 1.105.124,00. Dal prospetto acquisito si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso pendente di € 3.008.615,54, il Comune ha operato una stima base del rischio di soccombenza valutato da un minimo del 10% al massimo del 100%, il calcolo restituisce un valore pari a € 1.040.689,73 (copertura del 35%).

3.4) Fondo contenzioso esercizio 2024.

Per l'esercizio 2024 l'accantonamento al fondo è pari a € 1.197.528. Dal prospetto acquisito si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso pendente di € 3.538.121,02, il Comune ha operato una stima base

del rischio di soccombenza valutato da un minimo del 10% al massimo del 100%, il calcolo restituisce un valore pari a € 1.188.566,34 (copertura del 34%).

Da ultimo, rilevata l'incongruenza tra i valori risultanti dai prospetti e quello accantonato nei rispettivi rendiconti, nella successiva nota del 04.05.2026, l'Ente ha chiarito che: «*Tale situazione è dovuta alle tempistiche di riscontro dei professionisti incaricati, che spesso pervengono oltre la chiusura dell'esercizio finanziario. Ad ogni buon conto, in allegato alla presente si trasmette la Deliberazione Giuntale n. 8 del 10/02/2026 di quantificazione del fondo per l'anno 2025 da cui si evince l'allineamento del fondo accantonato per l'anno 2025 rispetto alla mappatura del contenzioso alla stessa*».

Osservazioni della Sezione.

Si rammenta che l'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, richiede l'analisi puntuale delle posizioni in essere, dovendosi escludere un controllo a campione o una quantificazione forfettaria o delle sole posizioni più rilevanti ciò al fine di sostenere l'equilibrio di bilancio ed evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio non opportunamente coperti dal fondo stesso.

In proposito si richiama la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna che nella deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023 ha evidenziato «*che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità*». L'accantonamento dovrà essere effettuato considerando la tipologia di causa.

Venendo al comune di San Marco in Lamis l'attività di ricognizione del contenzioso è supportata da una valutazione del competente ufficio legale. Tuttavia, non può non evidenziarsi che per gli esercizi 2022-2024 il valore del fondo non appare congruo all'effettivo rischio di soccombenza (il fondo offre, infatti, una copertura che si attesta in media al 30%).

Tra le diverse posizioni, in tutti gli esercizi oggetto di istruttoria, figura il ricorso *Fondazione P.M.E.G.* pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari per un valore pari a € 2.129.771,49.

Nella quantificazione del fondo contenzioso, il Comune per l'esercizio 2022 e 2023 pur stimando la percentuale di soccombenza pari al 50%, accantona la somma di poco superiore al 10% e pari a € 219.145,61.

Solo nell'esercizio 2024, il Comune rivede la stima di soccombenza nel 10% ed in tal caso mantiene l'accantonamento effettuato (€ 219.145,61).

Per questo giudizio, l'Ente ha precisato che: «*E' doveroso evidenziare che l'importo di € 2.129.771,49 inserito nel valore causa coincide con la richiesta di controparte presentata al Giudice. A fronte della posta sopra indicata, la bozza di CTU presentata alle parti dall'Ing. M. ha quantificato in € 927.294,55 l'indennità complessiva spettante. Precisato che la bozza di CTU è stata contestata dalla CTP predisposta dall'ufficio tecnico, si evidenzia che in data 13/09/2024 è stata depositata presso la RGS di Bari la somma di € 305.906,36 a titolo di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. ed € 219.145,61 risultano appostati nel fondo contenzioso*».

Si evidenzia, inoltre, che i prospetti di calcolo acquisiti in sede istruttoria, riportano una valorizzazione inferiore al fondo poi accantonato (circostanza confermata anche dall'Ente). Ciò evidenzia profili di inadeguatezza nelle modalità di determinazione del fondo, carente sotto il profilo della necessaria correlazione tra rischio stimato e importo effettivamente accantonato.

La Sezione, quindi, non può che stigmatizzare la procedura contabile seguita e raccomanda pertanto all'ente di effettuare una rigorosa e puntuale attività di ricognizione del contenzioso pendente e una prudenziale stima del rischio sotteso a ciascun giudizio, che sia in linea con i principi sopra richiamati, superando prassi forfettarie e valorizzando una procedura fondato su criteri oggettivi, documentabili e verificabili.

Si osserva che errori nel calcolo del fondo contenzioso nonché un valore sottostimato dello stesso si ripercuote sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, sollecita la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati. Gli esiti di tale attività dovranno essere recepiti nei documenti contabili in corso di approvazione.

f) FAL

L'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del d.l. n. 35/2013 per € 1.602.560,00 e dell'art.32 del d.l. n.66/2014 per € 4.817.781,48, erogata da Cassa Depositi e Prestiti Spa.

L'anticipazione ricevuto nel 2014 è stata poi restituita per 2.793.435,70, pertanto le risorse complessivamente acquisite ammontano a € 3.470.841,61.

In sede istruttoria si chiedeva copia del piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità ricevute e l'attestazione della regolarità del pagamento delle rate.

L'ente ha trasmesso copia del piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità ricevute, la regolarità dei pagamenti delle rate risulta attestata anche dallo stesso Ente finanziatore con la nota del 17.11.2025.

Dai dati acquisiti in sede istruttoria si accertava la discrasia tra il debito residuo come da piano di ammortamento e quello iscritto nel risultato di amministrazione tra gli accantonamenti nel fondo FAL per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Nel dettaglio:

- Rendiconto 2022: fondo FAL € 2.749.630,00 e debito da piano di ammortamento € 2.759.572,00,00 (differenza pari a € 9.942,00);
- Rendiconto 2023: fondo FAL € 2.645.567,00 e debito da piano di ammortamento € 2.666.365,65 (differenza pari a € 20.799,65)
- Rendiconto 2024: fondo FAL 2.551.023 e debito da piano di ammortamento € 2.571.822 (differenza pari a € 20.799,65).

L'Amministrazione, nella successiva nota di riscontro del 01.04.2026, ha confermato l'inesattezza del dato riportato nella parte accantonata del risultato di amministrazione ed ha comunicato che l'allineamento contabile è stato

recepito nel rendiconto 2025 laddove l'accantonamento del fondo corrisponde al debito residuo da piano di ammortamento (€ 2.475.921,69).

La consultazione della banca dati BDAP ha consentito di rilevare la corretta contabilizzazione del fondo conforme alla normativa di riferimento dettata dall'art. 52, comma 1-*ter*, del d.l. n. 73 del 2021.

Osservazioni della Sezione.

La Sezione prende atto della correzione operata dall'Ente in sede di rendiconto 2025, tuttavia conferma la discrasia accertata che ha determinato la sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione per il rendiconto 2022 pari € 9.942,00 e per i rendiconti 2023 e 2024 a € 20.799,65.

Il Comune, pertanto, dovrà proseguire nell'applicazione dei principi contabili di riferimento e si rammenta allo stesso che nella nota integrativa del bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto di ciascun esercizio, deve essere data evidenza delle modalità di finanziamento del rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta, che, secondo la nuova disciplina contabile, non può essere finanziata con la quota liberata iscritta in bilancio, la quale concorre unicamente, senza destinazione specifica, all'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione.

g) Fondo garanzia debiti commerciali ee.ff 2021 - 2024

Sul punto si osserva che l'articolo 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, a partire dall'esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali per «*sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge*» (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 del TUEL e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche

amministrazioni.

L'art.1, comma 862, ha tracciato la procedura per la relativa quantificazione e le modalità applicative: «*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria. Con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione*».

La previsione di tale accantonamento è necessaria al verificarsi delle seguenti sue condizioni:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

I criteri per la quantificazione dell'accantonamento da stanziare in parte corrente sono dettagliati al comma 862 e, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, va applicata «*sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*».

L'esclusione va intesa come riferita «*solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di*

utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL» (Sezione controllo Campania n. 4/2022).

Ciò posto, con riferimento al Comune di San Marco in Lamis, il fondo è stato accantonato in sede di bilancio di previsione per le annualità oggetto di istruttoria e mantenuto in sede di rendiconto. Di seguito si riporta il valore che il fondo ha registrato:

- € 124.000,00 nel 2021;
- € 394.000,00 nel 2022;
- € 594.000,00 nel 2023;
- € 794.000,00 nel 2024.

In sede istruttoria si chiedeva all'Ente di inviare copia della deliberazione di giunta adottata per la costituzione del fondo in sede di bilancio e di compilare apposito prospetto che illustrasse i parametri statuiti dal legislatore per ciascun esercizio oggetto di istruttoria.

L'Ente ha compilato le tabelle richieste e trasmesso le deliberazioni adottate.

Rendiconto 2021	
A) Stock debito commerciali 2020	1.996.494,28
B) Importo documenti ricevuti nel 2020	6.629.937,85
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2019	2.008.747,17
D) Ritardo annuale dei pagamenti	52,00
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	6.531.287,09
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	4.091.287,09
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	124.000,00

Rendiconto 2022	
A) Stock debito commerciali 2021	2.117.347,42
B) Importo documenti ricevuti nel 2021	8.153.178,33
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2020	1.996.494,28
D) Ritardo annuale dei pagamenti	42,34
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	6.531.287,09
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	1.131.287,09
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	270.000,00

Rendiconto 2023	
A) Stock debito commerciali 2022	2.086.874,55
B) Importo documenti ricevuti nel 2022	9.614.084,58
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2021	2.117.347,42
D) Ritardo annuale dei pagamenti	31,84
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	7.500.486,24
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	3.500.486,24
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	200.000,00

Dai prospetti di calcolo forniti si evince che in tutti gli esercizi oggetto di istruttoria non è stato ridotto del 10% lo stock di debito dell'esercizio precedente, mentre i pagamenti si attestano in forte ritardo seppure con un trend decrescente (52 giorni, 42 giorni, 32 giorni e 17 giorni nel 2024). Ciò ha richiesto in sede di bilancio di previsione lo stanziamento del fondo nella misura massima del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103). In sede poi dei rendiconti gli stanziamenti sono stati confermati.

L'istruttoria ha evidenziato che nel rendiconto 2021 il fondo accantonamento è maggiore di quello risultante dal relativo calcolo (€ 124.000,00 in luogo di € 122.000,00), circostanza dettata da un eccesso di prudenza come chiarito dall'Ente.

Le modalità di calcolo del fondo operate dall'Ente appaiono in linea con le indicazioni del legislatore.

h) Debiti commerciali e tempestività dei pagamenti

In sede di riscontro istruttorio sono state acquisiti i dati sul debito commerciale e sui pagamenti.

Dati sui pagamenti commerciali

Anno 2021							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2021	n. fatture
68,06	2229	8.153.178	5.549.035	72,46	42,34	2.117.347	193

Anno 2022							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2022	n. fatture
74,27	2223	9.614.085	7.140.195	76,89	46,95	2.086.875	207

Anno 2023							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2023	n. fatture
81,73	2247	12.211.933	9.981.356	62,43	31,84	2.293.181	214

Anno 2024							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2024	n. fatture
85,50	2055	14.731.941	12.595.840	47,5	16,57	2.054.532	197

Fonte: Tabelle da compilare – Allegato nota di riscontro del 19.12.2025

I dati sui pagamenti registrati negli esercizi 2021-2024 evidenziano un miglioramento sotto il profilo dello stock residuo in quanto il debito al 31.12.2024 pari a € 2.054.532 si è ridotto rispetto al dato 2021 (pari a € 2.117.347) a fronte di un valore delle fatture ricevute nell'anno quasi raddoppiato (8 milioni nel 2021 e 15 milioni per il 2024).

Con riferimento alla tempistica, si accerta anche il significativo miglioramento del tempo medio di ritardo ponderato che da 42,34 giorni del 2021 scende a 16,57 giorni del 2024.

La consultazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti, pubblicati sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, Sezione Pagamenti, conferma il trend, da 87 gg del 2021 si riduce a 46 gg nel 2024.

L'Ente sul punto, nella nota del 04.05.2026, rappresentava che: «*Al fine di dimostrare le azioni messe in campo per migliorare la tempestività dei pagamenti, in allegato si trasmette la determinazione di aggiornamento a tutto il primo trimestre 2026 del piano dei flussi di cassa, ove si evince la riduzione dei tempi di pagamento con un tempo medio ponderato di ritardo è pari a -9 giorni e un tempo medio ponderato di pagamento è pari a 21 giorni*».

Il Collegio osserva come il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenti una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È in tale prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, che deve inquadrarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Si rammenta che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, se che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione invita il Comune di San Marco in Lamis a proseguire ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti e nell'assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'Ente alla

P.C.C. (da aggiornare e implementare continuamente), rammentando, al riguardo, di tener presente la circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato che ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti, obiettivo rientrante tra le riforme del P.N.R.R. e precisamente la riforma 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*" che prevede, appunto, per gli enti locali che, entro il primo trimestre 2025, con riferimento alle fatture ricevute nel 2024, ed entro il primo trimestre 2026, per le fatture ricevute nel 2025, sia rispettato il tempo medio di pagamento delle fatture di 30 giorni e che l'indicatore di ritardo dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, sia pari a zero giorni, calcolato dalla P.C.C..

4. Analisi della liquidità e dati di cassa

In sede istruttoria sono stati acquisiti il prospetto riassuntivo dei dati di cassa e copia del quadro riassuntivo rilasciato dall'Istituto Tesoriere per ciascun esercizio.

Si riporta l'andamento della cassa:

Andamento della cassa ee ff 2021-2025

Dati di cassa ee.ff. 2021/2024					
Importi in €	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**30.06.2025**
Fondo cassa	**12.376.147,32**	**18.619.375,98**	**17.955.234,47**	**15.084.714,48**	**15.263.812,83**
di cui: libera	883.490,28	1.105.551,24	515.339,84	388.228,97	1.295.148,85
di cui: vincolata	11.492.657,04	17.513.824,74	17.439.894,63	14.696.485,51	13.968.663,98
di cui: importi pignorati		35.235,78		120.000,00	
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL	167.006,29	1.326.477,27	2.695.143,17	1.116.236,83	2.864.076,00
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre					
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL	2.878.335,52	2.869.531,67	3.916.089,39	4.234.514,16	3.373.156,02
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata					
Giorni di utilizzo dell'anticipazione					
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre					
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi					

Fonte: Allegato Tabelle da compilare – nota di riscontro del 19.12.2025 – valori in euro

I dati riepilogativi di cassa evidenziano una limitata autonomia finanziaria. A fine esercizio 2024, i fondi propri assommano a € 388.228,97 mentre, le giacenze vincolate per € 14.696.485,51 rappresentano circa il 97% del fondo cassa finale.

I dati aggiornati a giugno 2025 non evidenziano miglioramenti significativi in termini di composizione dei fondi in quanto il saldo di cassa resta quasi del tutto vincolato (i fondi vincolati rappresentano il 92% del totale).

L'Ente non ha allegato le determinazioni del responsabile sulla giacenza vincolate in quanto non redatte e ha specificato che: «*Il provvedimento è stato adottato per l'annualità 2025*» (*cfr. nota di riscontro del 04.05.2026*).

L'Ente ha allegato, viceversa, le determinazioni assunte dal responsabile finanziario in occasione dell'approvazione di ciascun rendiconto (2021-2024) ad oggetto *Parifica del conto del tesoriere.*

Le determinazioni accertano per tutti gli esercizi 2022-24 il mancato allineamento della cassa vincolata risultante dal conto del Tesoriere con quella delle scritture contabile, per l'ultimo rendiconto la differenza è pari a € 140,95.

La stessa amministrazione ha confermato i disallineamenti dovuti «*spesso a errate regolarizzazioni del modello di pagamento F24EP*» e comunicato che per

l'anno 2025 vi è corrispondenza tra i saldi contabili e quelli dell'istituto tesoriere, allegando la documentazione giustificativa.

Osservazioni della Sezione

Con riferimento alla mancata adozione della determinazione dirigenziale, si osserva che il paragrafo 10.6 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 ha previsto l'obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione delle giacenze di cassa vincolate soltanto con riferimento al 1° gennaio 2015, ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata.

Tuttavia, la giurisprudenza contabile in diverse occasioni ha indicato come detta ricognizione vada compiuta anche successivamente, sia in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa che l'organo di revisione è tenuto ad effettuare con la periodicità prevista dall'art. 223 TUEL sia alla chiusura dell'esercizio, stante la necessità di verificare la concordanza delle risultanze della contabilità dell'ente con quella del Tesoriere comunale, per cui l'adozione della determinazione relativa alla quantificazione della cassa vincolata "*(...) va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.*" (cfr. *deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria n. 113/2021; deliberazioni della Sezione di controllo per le Marche n. 35 e 155 del 2023 e n. 13/2024*).

Mentre, sulla discrasia del valore della giacenza vincolata tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili, si prende atto che la stessa è stata superata in sede di rendiconto 2025. Tuttavia, la Sezione raccomanda all'Ente di provvedere a monitorare la composizione del fondo cassa ed effettuare le riconciliazioni periodiche.

Tuttavia, la Sezione ritiene opportuno, vista l'entità della cassa vincolata, che l'Ente si doti di strumenti contabili idonei a tracciare i movimenti delle somme con proprio vincolo con particolare riferimento alle assegnazioni dell'OSL in sede di chiusura del dissesto. L'utilizzo improprio dei fondi

vincolati potrebbe comportare l'insufficienza delle somme destinate a far fronte dell'esposizione debitoria derivante del dissesto, creando così un pregiudizio agli equilibri finanziari.

5. Debiti fuori bilancio ee.ff. 2021-2024

In ciascun esercizio oggetto di istruttoria l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL pari rispettivamente a € 62.723 nel 2021; € 464.402 nel 2022; € 318.888 nel 2023 e € 291.505 nel 2024.

Nell'ultimo esercizio 2024, risultavano, poi, superati i parametri deficitari di riferimento: l'indicatore 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1% e l'indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%.

In sede istruttoria sono state richieste informazioni, invitando l'Ente a compilare appositi prospetti sulla natura e tipologia di debitoria di cui all'art. 194 comma 1 del TUEL si riferissero (classificazione del debito, esercizio di emersione (es. notifica della sentenza esecutiva, trasmissione fatture da parte dei creditori, ecc…), gli estremi delle delibere di riconoscimento di legittimità da parte dell'organo consiliare, il relativo pagamento, oltre che gli importi delle situazioni debitorie in attesa di riconoscimento.

L'Ente ha allegato le tabelle richieste per ciascun esercizio 2021-2024, da queste si desume che le posizioni derivano da sentenze esecutive e acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa (*ai sensi della lettera a) ed e) dell'art. 194 TUEL*).

L'ente ha provveduto a riconoscere i debiti con apposita delibera consiliare, si evidenzia tuttavia che il riconoscimento non ha seguito l'immediata emersione del debito. Per alcune posizioni, infatti, il debito è stato riconosciuto anche ben oltre l'esercizio successivo. Ad oggi i debiti risultano tutti pagati.

Si segnala, in merito, il tardivo riconoscimento con la delibera consiliare n.56/2021 delle competenze per acquisizione di servizi informatici maturati nel

2016 (€ 1.596,00); con la delibera consiliare n.41/2022 il riconoscimento della sentenza notificata nel 2019 (società factoring, € 3.567,00); con la deliberazione n.48/2023 il riconoscimento di sentenze notificate nel 2019 (debitori diversi, € 6.159,00);

Nei prospetti assunti in istruttoria figurano, altresì, le sentenze riconosciute e pagate per i creditori insinuati nello stato passivo del dissesto finanziario e risalenti all'esercizio 2014 (deliberazione consiliare n.3/2023 per € 21.236; deliberazione consiliare n.72/2022 per € 403.898; deliberazione consiliare n.81/2022 per € 3.344).

L'Ente ha poi relazionato sullo sforamento per l'esercizio 2024 dei relativi parametri deficitari.

Per l'indicatore 13.1 (*debiti riconosciuti e finanziati maggiori del 1%),* le ragioni sono da ricondursi al riconoscimento di due debiti fuori bilancio di ammontare rilevante. Il primo per la mancata conclusione di un procedimento espropriativo sorto nel 1981 che ha comportato la quantificazione da parte del Giudice preposto dell'indennità definitiva di esproprio per un importo totale di € 152.514,12 e l'altro, a seguito della sentenza TAR Puglia per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di un appalto che l'Ente ha parzialmente contestato (€ 121.766,18).

Mentre, per i debiti in corso di riconoscimento, nella nota di riscontro, l'Ente ha illustrato che la sovrastima in sede di rendiconto del debito per adeguamento delle tariffe-rifiuti per le annualità 2022 e 2023 ha comportato lo sforamento dell'indicatore 13.2 (l'importo stimato è stato € 100.000,00 mentre, poi, quantificato in € 84.486,51 con la successiva deliberazione consiliare n.43 nel 2025.

Osservazioni della Sezione.

I debiti fuori bilancio, come noto, sono passività per cui non è stata prevista la necessaria provvista finanziaria nella ordinaria programmazione finanziaria. Il reiterato ricorso negli anni al riconoscimento delle tassative ipotesi di cui all'art. 194 Tuel è, dunque, indice della difficoltà programmatoria dell'ente e la necessità di reperire fondi ulteriori rispetto a quelli

ordinariamente stanziati risulta estremamente pregiudizievole per gli equilibri di bilancio. Pertanto, particolare attenzione deve essere rivolta alla procedura di spesa che impedisca la creazione di situazioni estranee alla programmazione da dover finanziare con mezzi che vengono sottratti alle necessità gestionali dell'ente.

Si raccomanda, pertanto all'ente di attenersi al principio contabile per evitare, in futuro, il formarsi di passività da riconoscere e finanziare distogliendo risorse dalla programmazione ordinaria.

La Sezione ricorda poi che il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato A/2 del decreto legislativo n. 118/2011 statuisce che: «*L'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto*». Per cui, riconoscere il debito negli esercizi successivi alla sua emersione, oltre a far correre il rischio di ulteriori aggravi di spesa, incide notevolmente sulla attendibilità e veridicità delle scritture contabili.

La Sezione invita, pertanto, l'Amministrazione ad attivare velocemente ogni azione rivolta a velocizzare le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

6. Analisi della gestione dei residui

Le tabelle seguenti riportano la scomposizione dei residui conservati nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

Analisi residui attivi al 31.12.2024

	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I	€ 268.585,81	€ 347.606,73	€ 360.117,31	€ 423.772,19	€ 668.159,72	€ 2.068.241,76
Titolo II	€ 125.418,36	€ 70.789,02	€ 172.559,14	€ 938.637,69	€ 1.226.184,09	€ 2.533.588,30
Titolo III	€ 39.538,88	€ 0,01	€ 12.773,23	€ 27.672,60	€ 46.480,46	€ 126.465,18
Titolo IV	€ 178.352,67	€ 219.234,27	€ 436.499,01	€ 2.884.790,54	€ 1.933.440,73	€ 5.652.317,22
Titolo V						€ -
Titolo VI						€ -
Titolo VII						€ -
Titolo IX	€ 2.466,09		€ 167,61	€ 929,81	€ 52.656,12	€ 56.219,63
Totali	€ 614.361,81	€ 637.630,03	€ 982.116,30	€ 4.275.802,83	€ 3.926.921,12	€ 10.436.832,09

Analisi residui passivi al 31.12.2024

	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I	€ 1.464.920,95	€ 817.627,21	€ 1.839.838,50	€ 1.998.240,17	€ 6.154.486,21	€ 12.275.113,04
Titolo II	€ 143.717,38	€ 152.706,25	€ 215.687,88	€ 1.177.829,84	€ 1.150.185,22	€ 2.840.126,57
Titolo III		€ 5.000,00				€ 5.000,00
Titolo IV						€ -
Titolo V						€ -
Titolo VII	€ 73.413,24	€ 16.305,13	€ 5.147,38	€ 40.124,96	€ 95.345,02	€ 230.335,73
Totali	€ 1.682.051,57	€ 991.638,59	€ 2.060.673,76	€ 3.216.194,97	€ 7.400.016,45	€ 15.350.575,34

Fonte: Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2024

6.1 Residui passivi vetusti

Con riferimento ai residui passivi, si chiedeva di relazionare sulla conservazione tra i residui vetusti del Titolo I per la spesa corrente dell'importo di € 1.464.920,95. Si invitava l'ente a fornire l'Ente un prospetto di dettaglio che ne illustri la natura e le ragioni, ad oggi, del mancato pagamento.

In sede di riscontro, l'Ente relazionava sull'ammontare complessivo dei residui vetusti conservati, precisando: «*Dall'analisi dei dati riguardanti tutti i residui antecedenti l'anno 2021 emerge quanto segue:*

- € 301.642,31, riguarda poste antecedenti il 31/12/2014 e pertanto debitoria riguardante il dissesto finanziario dell'Ente che nel corso dell'anno 2025 è stata pagata per € 68.145,18.

- € 725.458,42 da una prima istruttoria risultano essere residui insussistenti;

- € 322.639,05 è in corso la verifica approfondita di insussistenza;

- € 367.410,05 risultano crediti certi, liquidi ed esigibili. In merito si osserva che sussistono debiti per incarichi legali antecedenti il 31.12.2014, oggetto di richiesta di ammissione alla massa passiva, ma non inserite dall'OSL (in sostanza si procedeva ad impegnare un importo irrisorio rispetto al valore causa). Pertanto, la definizione del

debito è rallentata dalla complessa istruttoria finalizzata alla giusta individuazione sul "quantum debeatur" che ha come base di riferimento gli importi insinuati alla massa passiva in raffronto agli atti amministrativi adottati e tenuto conto della giurisprudenza in merito».

Allegava, anche, l'*Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2024*, aggiornato alla data del riscontro, dove era riportata una breve descrizione della natura dei residui, l'anno del relativo impegno e nella colonna *Note* la dicitura da *pagare* o *insussistente,* senza alcuna motivazione delle ragioni dell'insussistenza.

6.2 Andamento residui passivi di parte corrente

Da ultimo, l'approfondimento istruttorio sulla formazione dei residui passivi ha interessato la movimentazione degli stessi negli anni oggetto di istruttoria.

L'Ente ha restituito la tabella richiesta riepilogativa dei dati assoluti ed in percentuale degli impegni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui per le spese di parte corrente e di parte capitale.

Andamento residui passivi di parte corrente e capitale ee.ff. 2021-2024

		2021			2022			2023			2024		
		Impegni	Pagamenti	% su Totale	Impegni	Pagamenti	% su Totale		Pagamenti	% su Totale		Pagamenti	% su Totale
TITOLO I	competenza	10.201.621	5.810.887	69%	13.928.651	6.470.871	69%	12.232.681	7.309.882	68%	16.475.536	10.321.050	71%
	residui	10.283.389	2.598.465	31%	7.243.618	2.969.722	31%	11.243.454	3.500.805	32%	11.243.541	4.275.625	29%
	Totale	20.485.010	8.409.352		21.172.270	9.440.592		23.476.135	10.810.688		27.719.077	14.596.675	
TITOLO II	C/residui	1.405.687	651.565	34%	2.120.389	1.141.473	53%	2.155.160	1.136.957	24%	3.339.513	1.211.222	17%
	C/competenza	2.745.698	1.261.293	66%	3.539.453	2.151.545	65%	6.218.516	3.595.901	76%	7.134.964	5.984.779	83%
	Totale	4.151.385	1.912.858		5.659.842	3.293.017		8.373.675	4.732.858		10.474.477	7.196.000	

Fonte: Allegato Tabelle da compilare – nota di riscontro del 19.12.2025 – valori in euro

I dati di pagamento evidenziano una difficoltà maggiore nel pagamento della spesa in conto residui rispetto a quella in conto competenza sia per la spesa corrente che per quella in conto capitale.

In particolare, per la spesa del titolo I, i pagamenti in conto residui si attestano in media attorno al 31% mentre quelli in conto competenza al 69%.

Osservazioni della Sezione.

La procedura ordinaria di riaccertamento dei residui rappresenta uno strumento sostanziale «*diretto a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati*

e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio». In bilancio devono essere conservate le sole poste per le quali la riscossione/pagamento abbiano un ragionevole grado di certezza in considerazione del potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, e garantire così la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile (punto 9.1 dell'allegato n.4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

L'istruttoria in corso ha evidenziato da un lato la conservazione di residui passivi, risalenti nel tempo, di ammontare rilevante (circa 1 milione di euro) per i quali lo stesso Ente ha confermato dubbi in merito alla loro sussistenza. Ciò fa emergere criticità in ordine all'attività di riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto con riguardo al test sulle condizioni per il mantenimento laddove devono essere conservate olo le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non ancora pagate.

Sulla formazione dei residui, come evidenziato dall'andamento registrato nell'ultimo triennio incide, poi, la difficoltà dell'Ente a completare la procedura di spesa e quindi di pagamento nell'esercizio di competenza.

A tal riguardo, si rammenta al Comune di San Marco in Lamis quanto previsto al punto n. 9.1 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e affermato dalla giurisprudenza contabile secondo cui «*per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione*» (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Ciò posto, il Collegio raccomanda al Comune la pronta attivazione di idonee procedure volte a monitorare l'attività di riscossione dei residui attivi,

finalizzata ad evitare che i propri crediti, da un lato, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, o titoli di credito non più validi per intervenuta prescrizione, e dall'altro, vadano a consolidarsi nello stock dei residui conservati.

La Sezione, sul punto, rammenta la valenza dell'attività ordinaria del riaccertamento dei residui a fine esercizio, procedimento atto a garantire la correttezza e l'attendibilità del bilancio in quanto influisce direttamente sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione che emergerà dal rendiconto.

Si ricorda, che l'organo di revisione è chiamato a esprimere un parere su tale operazione, il punto 9.1 del principio contabile 4/2, infatti, stabilisce che il riaccertamento ordinario debba essere approvato annualmente con deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione

L'Ente dovrà attivare una puntuale ricognizione dei residui conservati, in particolare quelli relativi alla spesa corrente nel redigendo ciclo di bilancio, ciò sarà oggetto di specifica attenzione da parte di questa Sezione in occasione dei controlli successivi.

7. Analisi della capacità di riscossione

Dalla consultazione dei dati *Bdap* emergono i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione riferite al totale delle entrate (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva				Riscossione Crediti esigibili nell'esercizio				Riscossione Crediti esigibili esercizi precedenti			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
55,76%	**75,12%**	**68,03%**	**67,69%**	**62,88%**	**84,39%**	**78,11%**	**85,37%**	**34,61%**	**54,94%**	**28,77%**	**19,17%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione indici da BDAP

Negli esercizi oggetto di istruttoria la capacità di riscossione complessiva è discreta, si è attestata in media al di sopra del 65%. Più critica è la riscossione dei crediti vetusti, dal 34,61% del 2021 si passa al 19,17% del 2024.

A questo proposito, veniva chiesto di indicare gli eventuali interventi assunti e/o programmati per migliorare l'attività di riscossione in conto residui.

L'Ente, nella nota di riscontro del 19.12.2025, riconosceva tale criticità riconducendola alle entrate dei Titolo II e IV che, per l'esercizio 2024, avevano fatto registrare una capacità di riscossione esigua e pari rispettivamente al 24% e 14%.

I residui del Titolo II, come si legge nel riscontro, riguardano contributi per gli interventi del piano sociale di zona, di cui l'Ente è stato ente capofila sino al 2024. L'Ente ha spiegato che lo sfasamento temporale tra gli accertamenti ed il relativo incasso è ascrivibile al ritardo delle liquidazioni degli enti competenti.

Mentre, per i residui delle entrate in conto capitale l'Ente riepilogava in appositi prospetti le opere pubbliche concluse ed approvate per le quali non sono stati ancora ricevuti i relativi trasferimenti dall'ente finanziatore. Presentava anche un ulteriore prospetto delle opere ultimate e ancora in fase di rendicontazione, assicurando di avere sollecitato gli uffici tecnici comunali per la conclusione del procedimento.

A corredo della risposta, l'Ente ha altresì allegato le tabelle *excel* richieste su: andamento della riscossione in c/competenza ed in c/residui sia per le entrate correnti che per le entrate proprie; recupero dell'evasione tributaria, al fine di reperire dati utili per valutare l'effettiva capacità di riscossione.

Andamento complessivo delle entrate proprie

TITOLI		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%
TITOLO I	competenza	6.911.942	5.540.576	80,16	7.015.371	6.282.709	89,56	7.164.550	6.438.659	89,87	7.865.011	7.196.852	91,50
	residui	2.952.121	1.019.379	34,53	3.304.109	1.055.359	31,94	2.063.866	480.373	23,28	2.309.755	391.300	16,94
TITOLO III	competenza	748.205	435.459	58,20	934.611	676.173	72,35	985.902	810.859	82,25	1.548.730	1.502.249	97,00
	residui	538.877	318.480	59,10	533.143	279.774	52,48	486.201	295.519	60,78	345.103	263.605	76,38
TOTALE	competenza	7.660.148	5.976.035	78,01	7.949.982	6.958.882	87,53	8.150.452	7.249.518	88,95	9.413.741	8.699.101	92,41
	residui	3.490.998	1.337.860	38,32	3.837.251	1.335.133	34,79	2.550.067	775.892	30,43	2.654.858	654.905	24,67

Fonte: Allegato tabelle da compilare, nota di riscontro del 19.12.2025 – valori in euro

Dai dati riportati, si evince una buona capacità di riscossione in termini di competenza delle entrate del titolo I, che si attesta in media all'85%; viceversa, le entrate in conto residui sono basse e l'attività di riscossione si attesta esigua, dal 23.75% del 2021 si passa al 24.22% del 2024.

Il focus sulle risorse extra-tributarie evidenza per le riscossioni in conto competenza un significativo aumento, si passa infatti dal 73.56% del 2021 al 88.22% del 2024. Viceversa, l'acquisizione di risorse in conto residui, seppure si assesti ad un dato medio alto (80%) registrano una flessione, atteso che passano dal 79.44% del 2021 al 72.19% del 2024.

Considerati anche i dati trasmessi sul recupero dell'evasione tributaria, i valori riportati evidenziano percentuali di riscossione altalenanti, sintomatiche di una situazione di inadeguata attività di contrasto all'evasione tributaria. Le risorse acquisite riguardano principalmente IMU/TASI, trascurabili le risorse TARSU mentre sono assenti altri tributi comunali minori.

Andamento complessivo delle entrate da evasione tributaria

RECUPERO EVASIONE Tributi		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %
IMU-TASI	competenza	113.218,63	37.217,63	32,87	82.510,35	5.643,33	6,84	147.004,63	94.181,17	64,07	543.182,16	543.003,17	99,97
	residui	0,70			76.001,70	49.712,13	65,41	103.156,54	103.154,84	100,00	52.825,16	52.823,44	100,00
TARSU-TIA-TARES-TARI	competenza	18.356,74	18.356,74	100	107,00	107,00					10.035,00	10.035,00	100
	residui	733,07			733,07			733,07			733,07		
COSAP-TOSAP	competenza												
	residui	8.038,00			8.038,00						8.038,00		
ICP	competenza												
	residui												
DPA	competenza												
	residui												
IMPOSTA DI SOGGIORNO	competenza												
	residui												
Altri tributi	competenza												
	residui												
TOTALE													

Fonte: Allegato tabelle da compilare, nota di riscontro del 19.12.2025 – valori in euro

Nella nota di riscontro, l'Ente ha allegato anche un prospetto riferito alle sole risorse da evasione TARI, accertato al capitolo dedicato e che comunque confermano una riscossione poco incisiva.

Entrate da recupero evasione TARI

ANNO	IMPORTO ACCERTATO (A)	IMPORTO INCASSATO (B)	B/A
2022	349.524,00	52.689,84	15%
2023	410.537,00	55.788,14	14%
2024	377.671,00	46.002,65	12%

Fonte: Nota di riscontro del 19.12.2025

Osservazioni della Sezione.

La Sezione rileva come si renda necessario migliorare l'attività diretta all'incremento della riscossione delle entrate, che a ben vedere consente di acquisire preziose risorse finanziarie, che permettono da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività di riscossione avviate al fine di velocizzarne le relative procedure di incasso ed evitare la formazione di residui vetusti, anche con riferimento alle entrate da trasferimenti correnti ed in conto capitale.

E 'opportuno ricordare che la disciplina della riscossione locale è stata profondamente innovata con l'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che riscrive le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016. Tale norma introduce un nuovo sistema per riscuotere le entrate del titolo primo e terzo, tramite l'affidamento ad Amco, società specializzata nel recupero crediti, controllata dal MEF.

L'affidamento della riscossione delle entrate ad Amco diventa obbligatorio quando il tasso di smaltimento dei residui attivi di un ente locale è inferiore al 35%.

Il parametro viene calcolato considerando i risultati degli ultimi tre esercizi relativi alle entrate tributarie e alle entrate extratributarie individuate dalla norma.

Con apposito decreto il MEF individuerà i Comuni che saranno assoggettati a tale obbligo.

Si segnala da ultimo all'Ente ove di interesse la possibilità introdotta dal d.l n.34 del 2019, convertito in legge n.58/ 2019 che all'art. 15 ter dispone: «*Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, iche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma*

regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti."

8. Organismi partecipati

Con riferimento agli organismi partecipati si chiedeva di trasmettere, per ciascun anno oggetto di istruttoria e per ciascuna partecipata posseduta, i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n.118/2011 asseverati dall'organo di revisione.

L'Organo di revisione, con distinta nota di riscontro acquisita il 26.01.2026, relazionava per ciascun organismo partecipato.

6.1 Gargano Agenzia di sviluppo, *quota del 1,34% di partecipazione al capitale*

Per il GAL non vi sono saldi valorizzati, come risulta anche dai prospetti dimostrativi allegati, firmati dal rappresentante del GAL. Il Gal non ha l'organo di controllo.

6.2 Consorzio Energia Veneto, *quota del 0.09% di partecipazione al capitale*

Al 31.12.2024 il debito verso la società è pari a € 17.222,90 e corrisponde alle quote sociali non versate mentre non risultano compilati i prospetti dimostrativi.

6.3 Consorzio Puglie Culture, *quota del 0.083% di partecipazione al capitale sociale*

Al 31.12.2024 il debito verso la società è pari a € 2.025,76 e corrisponde alle quote sociali non versate, il saldo è confermato dalla nota sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non risulta compilato il prospetto di asseverazione.

6.4 Autorità idrica pugliese

Al 31.12.2024 il debito verso la società è pari a € 10.041,20 e corrisponde alle quote sociali non versate. Non risulta compilato il prospetto di asseverazione.

6.5 Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale, *quota del 25% di partecipazione al capitale*

Il Consorzio, costituito nell'esercizio 2016, ha iniziato ad essere operativo solo nel 2023 con la modifica dello statuto e la trasformazione da consorzio di sole funzioni a consorzio di funzioni e servizi. Nelle more del suo effettivo funzionamento, il Comune ha garantito la continuità dei servizi.

Il revisore illustrava la situazione delle partite reciproche con il Consorzio, precisando che al 31.12.2024 erano stati rilevati disallineamenti contabili come risulta dalla nota di asseverazione sottoscritta dall'organo di revisione del consorzio ma non dall'organo di revisione del Comune.

Il debito dell'Ente al 31.12.2024 nei confronti del Consorzio è pari a € 3.127.515,00 e corrisponde: al piano sociale di zona per € 1.303.845,36; al fondo povertà per € 1.801.129,64 ed alle spese generali dell'e.f. 2024 per € 22.540,00. Mentre, il Consorzio registra crediti verso il comune per € 137.693,04 (*cfr. parere del revisore dei conti al Rendiconto d'esercizio anno 2024*).

Sul punto, il Comune ha chiarito che il consistente debito nei confronti del Consorzio è dovuto alla circostanza che nell'esercizio 2024 si è verificata una gestione congiunta tra l'Ente e la partecipata e che solo a fine esercizio 2024 il Consorzio è diventato operativo.

L'Ente ha, quindi, provveduto al trasferimento delle risorse residue con la determinazione n.596/2025 per l'importo di € 1.050.917,34 e, come risulta dall'ultimo riscontro istruttorio del 4.05.2026, il debito verso il Consorzio ammonta a € 154.383,44.

L'Ente ha, inoltre, specificato che tale debito sarà oggetto di eventuale rettifica a seguito del ricalcolo volto ad accertare l'effettiva esposizione debitoria in quanto le somme utilizzate dal Comune per finanziare gli interventi di competenza del Consorzio per il periodo nel quale non era ancora operativo, devono essere parametrati agli effetti servizi svolti.

Osservazioni della Sezione.

In materia di asseverazione crediti e debiti società ed enti partecipati, la disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci

con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali, cfr. Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2016.

Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

Dai dati acquisiti in sede istruttoria emerge che alcune posizioni non sono state portate in riconciliazione né asseverate congiuntamente dai rispettivi organi di controllo, soprattutto quella verso il Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale, di ammontare particolarmente rilevante. L'istruttoria condotta ha fatto emergere una ricostruzione particolarmente difficoltosa dei rapporti con la partecipata che si traduce in una situazione contabile confusa che altera la correttezza dei saldi reciproci.

Si ribadisce la centralità dell'attività di collaborazione con l'Organo di controllo ex art. 239 comma 1 lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 a cui si affianca la funzione di vigilanza e controllo sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, che dovendo riguardare i principali ambiti di competenza dell'ente, riguarda anche i rapporti con gli organismi partecipati.

Si sollecita l'Ente ed il Collegio sindacale ad attivare prontamente la procedura di verifica e riconciliazione dei saldi con ciascun organismo

partecipato nel ciclo di bilancio in corso, con particolare riferimento al Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale.

La Sezione si riserva ulteriori controlli in sede di verifiche ai sensi dell'art. 20 TUSP.

9. Affidamenti tramite ed extra – Consip

In sede istruttoria sono stati approfonditi alcuni profili legati alle procedure di acquisto adottati dall'Ente.

L'art. 26 comma 3 della l. 23.12.1999 n. 488 prevede che: «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*». A queste disposizioni si aggiunge l'art. 1 comma 449 della legge 27.12.2006 n. 296 laddove specifica che: «*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti*» e dal comma 450 del medesimo articolo che prevede: «*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai*

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure».

Per quel che riguarda, poi, i beni informatici, sussiste un esplicito obbligo previsto dall'art. 1 comma 512 della legge 28.12.2015 n. 208 (prima parte) che prevede: «*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*».

Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra-Consip e centrali di committenza regionali consiste, quindi, nell'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. Pertanto, ad avviso della giurisprudenza contabile, in generale, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati (deliberazione SRC Veneto n.348/2017).

Pertanto, nella nota istruttoria si chiedeva di illustrare e restituire compilata apposita tabella, per ciascun esercizio dal 2021 al 2024, con l'indicazione del numero di affidamenti e del loro valore sia tramite strumenti Mepa/Consip che di quelli diretti extra Mepa/Consip.

Si chiedevano copia, altresì, per ciascun esercizio e per ciascun settore amministrativo, delle tre determine di affidamento diretto extra Mepa/Consip di importo maggiore.

L'Amministrazione restituiva la tabella compilata nonché copia delle determine di affidamento diretto extra Mepa/Consip di importo maggiore per ognuno dei tre settori e per ciascun anno.

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2021

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	20	441.010,70	9,30	10,04
Extra Mepa/Consip	195	4.391.043,62	90,70	90,87
Totale	**215**	**4.832.054,32**	**100**	**100**

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2022

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	43	1.311.744,13	18,07	28,68
Extra Mepa/Consip	195	3.261.880,16	81,93	71,32
Totale	**238**	**4.573.624,29**	**100**	**100**

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2023

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	48	1.602.590,97	23,76	26,04
Extra Mepa/Consip	154	4.552.235,11	76,24	73,96
Totale	**202**	**6.154.826,08**	**100**	

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2024

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	53	2.295.131,94	22,94	33,89
Extra Mepa/Consip	178	4.477.936,18	77,06	66,11
Totale	**231**	**6.773.068,12**	**100**	**100**

Fonte: allegato tabelle da compilare, nota del 19.12.2025

Dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria, si evince che le acquisizioni tramite il ricorso al mercato elettronico della P.A. sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle extra Mepa/Consip.

Dalla lettura delle determine inviate emerge che il mancato ricorso al mercato elettronico non viene puntualmente motivato. Nella maggior parte degli affidamenti, poi, le ragioni del mancato affidamento tramite Mepa /Consip è riferito al valore del contratto, quasi sempre lievemente inferiore alla soglia per cui è previsto il ricorso obbligatorio al mercato elettronico. In nessuna determina, inoltre, è riportato il riferimento ad una preliminare consultazione delle proposte in convenzione sulle suddette piattaforme.

In generale l'esame degli atti restituisce un quadro abbastanza confuso della gestione dell'Ente.

In alcuni degli atti trasmessi si ritrovano impegni "*generici*" seguiti da atti di liquidazione in cui i beneficiari sono individuati a posteriori con la presentazione delle fatture (ad es. in materia di fornitura di libri di testo scolastici). Altre determine riportano impegni di spesa assunti per "*assicurare la copertura finanziaria*" di servizi e forniture già svolti. Spiccano, fra tutte, per l'importo non trascurabile, alcuni impegni in materia socioassistenziale, dove nell'esercizio 2022, viene coperta la spesa di alcuni servizi svoltisi nel precedente anno, senza, peraltro indicare in base a quale atto giuridico sarebbe stato individuato l'esecutore di tali servizi. Sebbene ci si riferisca a interventi non procrastinabili e interessati da contenziosi, l'impegno di spesa avrebbe dovuto essere preventivo all'erogazione delle prestazioni, e, qualora ciò non fosse avvenuto, l'istituto applicabile sarebbe stato quello del riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett e) Tuel. Si rammenta che tale norma ammette la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio privi del preventivo impegno di spesa "*nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*". Valutazione, questa che deve essere svolta, visto il carattere altamente discrezionale e gli indubbi riflessi sull'equilibrio finanziario dal Consiglio Comunale non dal dirigente.

Per le determine di acquisizione di forniture di acqua ed energia elettrica, l'atto di impegno avviene in ritardo rispetto al periodo a cui tale forniture si riferiscono. Mentre, la determina di affidamento del servizio di igiene urbana è stata assunta al di fuori della gara d'ambito prescritta dalla normativa regionale e statale. Le precedenti determine di affidamento diretto del medesimo servizio sono motivate con la circostanza che in mancanza dell'affidamento da parte dell'ATO RIFIUTI della gara di ambito, si riteneva opportuno prevenire gli inconvenienti igienico sanitari derivanti da una interruzione del servizio.

Su questo profilo, la Sezione ritiene opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 54 TUEL l'unico soggetto competente ad accertare e impedire il verificarsi di inconvenienti igienico sanitari è il sindaco e non il dirigente.

Accertate le criticità sopra riportate, la Sezione raccomanda al Comune di conformarsi agli orientamenti della giurisprudenza contabile, secondo cui: «*il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali è l'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali; l'inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno…*», deliberazione SRC Emilia Romagna, n. 38/2016/PAR), nonché di dare evidenzia negli atti dell'attività preliminare svolta nell'individuazione del contraente e le motivazioni attinenti anche agli elementi essenziali del bene /servizio non presenti nei beni e servizi in convenzione, che hanno determinato la scelta dell'Ente.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune ad adottare tutte le misure organizzative e decisionali necessarie per ricondurre nei profili di legittimità l'attività gestionale. Il Segretario Comunale, in quanto responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dovrà inviare entro tre mesi dal ricevimento della presente deliberazione una relazione illustrativa delle misure programmate i in materia e degli interventi attuati.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di San Marco in Lamis (FG), quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli taluni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione del Comune di San Marco in Lamis (FG) relativo agli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati e l'adozione di opportune misure correttive volte a superare definitivamente le rilevate criticità,

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva con riserva di verificarne l'andamento e, in occasione del controllo sul rendiconto 2025.

DISPONE

che il Comune di San Marco in Lamis provveda a :

tenere conto delle indicazioni in parte motiva per la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità riconducendo le ipotesi di accertamento per cassa ai soli casi previsti dalla legge nel ciclo di bilancio in corso notiziando in merito la Sezione; qualora da tale operazione emerga un maggiore disavanzo a provvedere al relativo recupero secondo le modalità descritte dall'art. 188 del TUEL;

- provvedere ad una precipua analisi delle condizioni di mantenimento dei residui passivi, con particolare riferimento ai residui conservati per la spesa corrente;

- attivare idonee procedure di controllo degli organismi in ordine alla gestione degli organismi partecipati e procedere alla riconciliazione dei saldi con particolare riferimento all'organismo partecipato Consorzio per l'integrazione ed inclusione sociale.

- adottare le procedure idonee per assicurare il rispetto della normativa in tema di impegno di spesa e riconoscimento di debiti fuori bilancio (artt. 183 e 194 TUEL) e principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

- rispettare la tempistica prevista per l'approvazione dei rendiconti;
- rispettare la disciplina contabile in punto di corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale e adozione dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- rispettare la disciplina contabile in punto di corretto calcolo del fondo contenzioso;
- rispettare la disciplina contabile in ordine all'accertamento delle entrate ed effettuare un rigoroso monitoraggio delle entrate, adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione e ad aumentare l'attività di contrasto dell'evasione tributaria;
- adottare procedure idonee per assicurare il rispetto della normativa in tema di impegno di spesa e riconoscimento di debiti fuori bilancio (artt. 183 e 194 TUEL) e principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

DISPONE

1) che la presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di San Marco in Lamis (FG), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

2) che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Il Magistrato relatore

Maria Rosaria PEDACI

MARIA ROSARIA PEDACI
CORTE DEI CONTI
23.10.2026 15:30:21
GMT+02:00

La Presidente

Cinzia BARISANO

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
24.10.2026 14:49:59
GMT+02:00

Il Direttore della segreteria

(Elisabetta LENOCI)

ELISABETTA LENOCI
26.10.2026 09:45:38
GMT+01:00